



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 23

C.C.: 17 luglio 2014
Presidente: SANTACROCE
Relatore: CONTI
Estensore: CONTI
Ricorrenti: BURBA EMILJAN
N.R.G.: 21684/14

P.M.: DESTRO (Conf.)

Questione controversa:

Se l'istituto della "rescissione del giudicato", previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen. introdotto dall'art. 11 comma 5 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell'entrata in vigore della legge indicata.

Soluzione adottata: Negativa. La richiesta di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., che deve essere depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione con allegazione dei documenti a sostegno, e che è esaminata dalla Corte di cassazione secondo la procedura camerale di cui all'art. 611 cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. come modificato dalla legge 18 aprile 2014, n. 67.

Riferimenti normativi: Cod. proc. pen. art. 625 ter; Legge 18 aprile 2014, n. 67, art. 11, comma 5.

Il Presidente